

La MIFID e il consulente assicurativo puro e indipendente

di Gianfranco de Zuccato

L'insurance advisor

Il consulente assicurativo puro è una persona fisica o giuridica che fornisce al mercato consulenza qualificata in diritto, economia e tecnica delle assicurazioni; è indipendente dalle imprese di assicurazioni e dai mediatori di assicurazioni; non ha interessi né con le prime né con i secondi se non perché eventualmente clienti essi stessi della sua consulenza; si astiene dal vendere servizi assicurativi o finanziari non essendo né intermediario assicurativo né finanziario; non percepisce, quindi, alcuna provvigione o compenso da parte dei fornitori dei suddetti servizi, ma viene retribuito direttamente dai suoi clienti con parcella a tariffa professionale regolarmente fatturata secondo il tempo e la complessità della sua prestazione a favore di questi.

Il suo campo d'azione è ampio e il suo consiglio è tanto più competente quanto maggiori sono la sua esperienza, la sua preparazione teorico-pratica e la sua conoscenza dei vari aspetti della materia assicurativa. Tralascio, però, di addentrarmi oltre nell'illustrazione della figura del consulente puro e chi vuole saperne di più può ricorrere alla lettura del mio libro pubblicato nel 2005.¹ La mia indagine è rivolta, invece, ad accertare se tale professionista sia coinvolto dalle disposizioni della MIFID (*Market in financial instruments directive*), la direttiva dell'Unione Europea concernente i mercati degli strumenti finanziari.

Dico subito, a chiare lettere, che a mio avviso tale direttiva non comporta alcuna implicazione per il consulente puro.

Con questa categorica affermazione si potrebbe, quindi, considerare già conclusa questa relazione e ciascuno potrebbe ritornare tranquillamente ai propri affari. Senonché bisogna giustificare, almeno brevemente, tale opinione.

La MIFID

Si osserva, prima di tutto, che il titolo stesso della direttiva si riferisce al mercato degli strumenti finanziari e, proprio per quanto concerne la sua apparente implicazione per il consulente puro, la direttiva introduce l'attività di consulenza tra i servizi regolamentati dedicati all'investimento finanziario, dove trovano dimora anche i servizi assicurativi quando siano caratterizzati da una componente finanziaria.

Ho detto: apparente implicazione. Perché?

Nel recepire la norma europea il regolamentatore italiano ha deciso di includere le polizze finanziarie nel perimetro di efficacia della nuova di-

rettiva e il regolamento della CONSOB emanato nell'ottobre 2007 stabilisce quali siano i criteri di disciplina della consulenza per gli intermediari assicurativi, che ricalca quelli indicati dalla direttiva per gli intermediari finanziari. Tali criteri variano a seconda del tipo di consulenza previsto:

- a) quella imparziale, che dovrà tenere conto di un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le esigenze del cliente;
- b) quella non imparziale, che proporrà esclusivamente i contratti di una o più imprese specificamente indicate;
- c) e quella di sola esecuzione su richiesta specifica del cliente.

Bisogna ricordare a questo punto che i consulenti assicurativi puri e indipendenti si contraddistinguono dai cosiddetti consulenti operanti nel mercato finanziario, (comprendente, come abbiamo visto, anche gli intermediari assicurativi), perché, mentre costoro sono le figure modernizzate della vecchia figura del venditore (o produttore),² quelli non si occupano di vendite e la loro consulenza non è finalizzata a questo scopo.

¹ Dell'Autore: *La consulenza assicurativa pura come "mestiere"*. ASSINFORM Edizioni, Pordenone, 2005.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it